

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 134

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006

Disposizioni in materia di contrasto all’evasione fiscale
e contributiva

ONOREVOLI SENATORI. - I dati dell'evasione fiscale e contributiva in Italia sono enormemente superiori a quelli di qualsiasi Paese europeo. Si oscilla infatti tra il 17 e il 20 per cento, mentre altri Paesi nelle stesse condizioni dell'Italia si attestano al 5 per cento delle entrate fiscali. Finora non si è affrontato seriamente il problema e, soprattutto adesso che si vuole pesantemente attaccare la spesa sociale, sarebbe immorale non porsi il problema di 200.000-300.000 miliardi di vecchie lire (secondo le varie stime) di evasione fiscale e 40.000 miliardi di evasione contributiva all'anno. Si tratta di più di 10 manovre finanziarie messe insieme.

Al di là degli appelli moralistici e della pratica abusata e scandalosa del condono, non si sta facendo nulla. Non si vuole incidere strutturalmente su un fenomeno inaccettabile, che riguarda non singoli casi o piccole entità marginali, ma - con riferimento all'evasione contributiva - aziende medio-grandi, come più volte denunciato dalle organizzazioni sindacali.

Con le forze della Guardia di finanza e il personale ispettivo disponibili, le aziende possono subire - se va bene - controlli ogni 35-40 anni. Questa è la realtà universalmente conosciuta che incentiva ogni illega-

lità. Ad ogni controllo vengono recuperati milioni di euro, che coprono abbondantemente i costi del personale impiegato nelle ispezioni, oltre che rimpinguare copiosamente le casse pubbliche.

Il presente disegno di legge intende intervenire drasticamente sull'evasione. Se le entrate contributive fossero più conformi al dovuto, non si porrebbe nessun problema previdenziale, neppure se si raddoppiassero le erogazioni pensionistiche ai lavoratori.

Per questo proponiamo che la Presidenza del Consiglio dei ministri sia autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel numero di 10.000 unità; che in tutte le sedi provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze, siano assunti 5.000 ispettori, magari fra i giovani laureati e diplomati, e altrettanti in tutti gli enti previdenziali e assistenziali; che si proceda infine, ad assumere a tempo indeterminato 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tali assunzioni consistenti di personale non solo avverrebbero a costo zero per le amministrazioni, ma porterebbero incassi enormi, insieme ad una maggiore giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assunzione di personale per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva)

1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

3. A decorrere dall'anno 2007, in deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. A decorrere dall'anno 2007, in deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'as-

sunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'applicazione della presente legge derivino oneri superiori a quelli derivante dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede a rimodulare le aliquote dell'imposta di successione di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura necessaria a fare fronte alla maggiore spesa, tenendo conto della situazione dei diversi settori produttivi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.